

TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Rodolfo SENES - Presidente -

Avv. Enrico MEDICI - Componente -

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Componente -

ha pronunciato la seguente


DECISIONE

nel procedimento FISI/2024/0007 a carico di COZZI Marco, nato il 26/05/1962 a Milano (MI), Cod. Tessera FISI N. 10878 per la violazione degli articoli 6, comma 3 dello Statuto FISI, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di incolpazione del 15 novembre 2024 il Procuratore Federale deferiva davanti al Tribunale il tesserato COZZI Marco in ordine alla violazione degli articoli 6, comma 3 dello Statuto FISI, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per la sua condotta antisportiva per avere *"... nell'esercizio del mandato difensivo espletato nell'interesse del Sig. P.A., ... deliberatamente ignorato le posizioni da lui rivestite all'interno dell'ordinamento sportivo e, più precisamente in FISI E FIS, ponendosi così in conflitto d'interessi..."*.

All'udienza odierna, acquisiti gli atti prodotti con l'atto di deferimento dalla Procura e la memoria difensiva depositata dal difensore del tesserato il 13.12.2024, acquisito il documento prodotto dalla difesa, sentita la discussione





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 2

delle parti, il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito decideva come da dispositivo letto in udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, per i motivi di seguito esposti, ritiene sussistente la violazione dell'illecito contestato.

Si deve premettere l'inalienabile principio secondo il quale tutti i tesserati che svolgono la professione di avvocato hanno il diritto di assumere la difesa di altri tesserati davanti gli organi di giustizia federali.

Tuttavia tale principio può incontrare dei limiti allorquando il tesserato/avvocato al momento dell'assunzione del mandato riveste cariche federali che gli impongano di serbare un comportamento tale da evitare conflitti di interesse, i quali, anche se solo potenziali, possono ledere l'immagine della Federazione davanti al pubblico o altri tesserati.

Orbene, in base agli atti prodotti risulta che il tesserato Marco Cozzi riveste, in ambito federale, la carica di Giudice di Gara nazionale e quella di Delegato F.I.S..

Dagli atti processuali di cui alla decisione n. 7/2024 della Corte d'Appello Federale, resa in funzione di giudice sportivo di gravame, risulta poi che il tesserato abbia assunto l'incarico di difensore di altro tesserato sig. P.A., Tecnico S.T.F., incolpato di un'asserita condotta antisportiva consumatasi durante la competizione "Il Trofeo Funivia Campiglio" svoltasi in Madonna di Campiglio, gli scorsi 11 e 12 aprile 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 3

Il Tecnico S.T.F. incolpato, avrebbe, secondo la prospettazione accusatoria, spostato una porta del tracciato per agevolare due atleti, per poi riposizionarla nella posizione iniziale, così condizionandone la prestazione.

In tali premesse di fatto ritiene il Tribunale che l'incolpato Marco Cozzi abbia violato gli artt. 6, c. 3 dello Statuto F.I.S.I., 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.

L'Avv. Marco Cozzi, tesserato F.I.S.I., in quanto Giudice di Gara Nazionale deve, a norma dell'art 6.3 dallo Statuto Federale e dell'art. 8.6 del Regolamento Giudici di Gara F.I.S.I. *"assolvere con assoluta imparzialità e pieno rispetto delle regole Federali e del codice etico del CONI, gli incarichi affidati"*.

Il Codice di Comportamento Sportivo del CONI fissa poi una serie di principi che i tesserati alle Federazioni Sportive devono rispettare e la cui violazione *costituisce illecito disciplinare: tra questi* interessa quello sancito dall'art. 10 ("Prevenzione dei conflitti di interesse") secondo il quale *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, (la sottolineatura è dell'estensore) di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate"*.

Nella specie il tesserato Marco Cozzi ha assunto la difesa del Tecnico S.T.F., incolpato della condotta antisportiva sopra indicata, ponendosi in una situazione di conflitto di interessi - anche solo apparente - con ciò violando l'art. 10 Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 4

Ed invero l'Avv. Marco Cozzi, assumendo la difesa in un giudizio sportivo attinente un presunto illecito consumatosi in una competizione sportiva della stessa tipologia a quelle cui lo stesso partecipa quale giudice di gara, ha così instaurato con l'assistito/tesserato un rapporto fiduciario inconciliabile con il suo ruolo di Giudice di Gara nazionale in competizioni sportive nelle quali potrebbe essere partecipe, anche e proprio il suo assistito, in qualità di Tecnico S.T.F. degli atleti partecipanti.

Il solo apparente conflitto di interesse pare idoneo, laddove il giudice di gara ed il Tecnico S.T.F. si trovassero – ognuno con il proprio ruolo – interessati ad una successiva competizione sportiva, ad ingenerare negli altri partecipanti (ma non solo) dubbi sulla imparzialità del primo, con inevitabile ricaduta lesiva dell'immagine della Federazione.

Il Tribunale ritiene che le osservazioni su tale ultimo punto esposte nelle difese dell'incolpato non colgano nel segno.

La circostanza che l'assunzione della difesa del Tecnico STF Sig. P.A. da parte dell'Avv. Cozzi sia intervenuta quando la stagione sportiva era terminata e la successiva non era ancora iniziata non rileva al fine della sussistenza del (anche solo apparente) conflitto di interessi, atteso che i possibili dubbi di terzi, tesserati e non, sull'imparzialità (che certamente il Tribunale non ha motivo di adombrare) del tesserato Avv. Cozzi nello svolgimento dell'incarico di Giudice di Gara nazionale, non sono scanditi dal volgere delle stagioni sportive, ma potenzialmente possono nascere nel momento della condotta e permanere fino a quello della cessazione dell'incarico federale.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

 Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal **Coni**



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 5

Ed ancora, il Tribunale ritiene infondata la considerazione difensiva secondo la quale la condotta del tesserato Avv. Cozzi sarebbe inoffensiva, atteso che le decisioni sul campo di Gara verrebbero assunte a maggioranza dalla Giuria di gara, e che quindi, il voto di un singolo componente non sarebbe determinante a spostare il termine della decisione.

Ed invero, ritiene il Tribunale che la condotta del tesserato, indipendentemente dalla efficacia determinante del suo voto in seno alla Giuria di gara, sia tale da ingenerare dubbi sulla situazione – anche solo apparente – di conflitto di interessi.

La difesa richiama alcune norme federali (art. 10 Reg. Giudici di Gara, art. 643 Regolamento tecnico dello Sciatore) che indicano specificamente alcune ipotesi di incompatibilità tra cariche federali (centrali o periferiche), atleta e quella di Giudice di gara per sostenere, in buona sostanza, che in assenza di specifica previsione, l'assunzione della difesa del Tecnico S.T.F. da parte del tesserato Cozzi non risulta incompatibile con quella di Giudice di Gara nazionale.

Sul punto, a dimostrazione della infondatezza dell'assunto difensivo, è sufficiente richiamare il già citato art. 10 Codice di Comportamento Sportivo del CONI che disponendo *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate"*, chiaramente inibisce l'assunzione di qualsiasi carica o incarico dal quale possa sorgere – come nel caso di specie – una situazione anche solo apparente di conflitto di interessi.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 6

La difesa del tesserato richiamando l'art. 646 Reg. Tecnico Federale, che recita che per "*alcune situazioni di potenziale interesse secondario, come il successo di un proprio atleta, la normativa federale considera sufficienti, per garantire l'imparzialità, l'adozione di misure di prevenzione; quali l'astensione dal partecipare al voto. Questo meccanismo di astensione è altresì integrato da un sistema decisionale basato sulla supervisione collettiva*", sostiene l'insussistenza di un possibile conflitto di interessi sul presupposto che, attraverso l'istituto dell'astensione, la sua causa generatrice verrebbe meno.

Si osserva sul punto che la norma regolatrice dettata del CONI prevede che i tesserati debbano prevenire situazioni anche solo apparenti di conflitto con l'interesse sportivo mentre l'istituto dell'astensione servirebbe a garantire il non verificarsi, in concreto, di tale conflitto.

Quanto all'assenza di una norma tipicizzante l'illecito contestato all'Avv. Cozzi, si può ricordare che il Collegio di Garanzia ha chiarito che, negli ordinamenti federali, la violazione dei doveri di lealtà e correttezza in ogni funzione, previsti dall'art 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, può essere realizzata anche indirettamente quando manchi una specifica norma che sanzioni uno specifico comportamento.

Sulla base di tale principio il Tribunale, ritiene che, rientrino nelle fattispecie di fatti incidenti nell'ambito sportivo e come tali soggetti alle regole disciplinari, anche i comportamenti (altrimenti leciti) di soggetti che rivestono in ambito federale ruoli caratterizzati da terzietà, imparzialità e indipendenza, dai quali



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 7

sorgono situazioni - anche solo potenziali - idonee a determinare nei terzi dubbi sul corretto svolgimento della loro carica.

In tale ottica il tesserato Marco Cozzi, Giudice di Gara nazionale, con la sua condotta (altrimenti lecita) ha violato le norme sopraindicate non essendosi curato di prevenire *"situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo"*.

Atteso che il tesserato Marco Cozzi, al momento della violazione delle norme sportive, rivestiva la carica di Giudice di Gara nazionale e quella di Delegato F.I.S., allo stesso quale *"Dirigente e Giudice di Gara"* dovrebbe essere irrogata una delle sanzioni previste dall'art. 55.1 lettera B del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., overosia in ordine di crescente gravità, la censura, la sospensione dalla carica, incarico o attività federale con eventuale inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale e la radiazione dai ruoli federali.

Tuttavia, nello specifico, il Tribunale ritiene che al tesserato possano essere concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 60 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI in considerazione della particolarità degli elementi caratterizzanti l'illecito, il nobile ruolo sotteso alla condotta e il suo buon comportamento processuale e per l'effetto possa essere inflitta la sanzione meno afflittiva della ammonizione semplice di cui all'art. 55 al punto C) lettera a).

Il Tribunale

PQM



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 8

ritiene il tesserato COZZI Marco responsabile della violazione degli artt. 6, c. 3 dello Statuto F.I.S.I. e 2, 10 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. e concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 60 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIS gli applica la sanzione della ammonizione semplice di cui all'art. 55 al punto C) lettera a) del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.

Motivazione nei termini regolamentari.

Milano, lì 18 dicembre 2024

Avv. Rodolfo SEMES

Avv. Enrico MEDICI

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

